



Comunicato Ufficiale n.160 del 19 Maggio 2025

Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Giudice Sportivo.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Giustizia Sportiva

2.1. Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 19 maggio 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEI PLAY OUT DI SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 17/ 5/2025 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/ 5/2025 TRINITA A.S.D. - CODARUINA

Il Giudice Sportivo,

- letto il ricorso ritualmente presentato dalla U.S. Trinità A.S.D. nel rispetto dei termini abbreviati prescritti dal C.U. n° 148/A-2025 della FIGC;

- visti gli atti ufficiali e il rapporto arbitrale;

- riscontrato che la controparte non faceva pervenire controdeduzioni;

rileva quanto segue:

- la ricorrente, nei motivi del gravame, lamenta che nella gara a margine, terminata col risultato di 0-4, avrebbe partecipato nelle file della Società Codaruina il calciatore Bianco Giuseppe in posizione irregolare, in quanto lo stesso avrebbe dovuto ancora scontare una squalifica residua dalla stagione sportiva 2023/2024; la reclamante precisa che sul C.U. n° 161 del C.R. Sardegna LND del 09.05.2024 Bianco Giuseppe veniva squalificato per quattro gare effettive e che "da accertamenti" dalla stessa effettuati, risulta che il predetto non abbia mai scontato le giornate di squalifica nelle gare Ufficiali del Campionato 2024/2025; la reclamante conclude chiedendo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico del Codaruina con applicazione della stessa a proprio favore;

- il calciatore Bianco Giuseppe, espulso nel corso della gara di ritorno dei Play-out di Seconda Categoria del Campionato 2023/2024, "Florinas- Codaruina" del 05.05.2024, subiva una conseguente squalifica per quattro gare effettive, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.161 del 9 maggio 2024, senza che avesse possibilità di scontare la stessa nella Stagione Sportiva 2023/2024, non essendo previste ulteriori gare ufficiali e dovendo pertanto scontare la stessa nella stagione 2024/2025, ai sensi dell'art.21. comma 6 del C.G.S.;

- il predetto calciatore, in data 12 settembre 2024, veniva trasferito a titolo temporaneo, dall'A.S.D. Codaruina (che dall'inizio della stagione sportiva 2024/2025 non aveva, a tale data, ancora disputato alcuna gara ufficiale di Campionato) all'A.S.D. Coghinas Calcio, militante nel Campionato di Promozione 2024/2025, la quale provvedeva a non inserire in distinta il calciatore Bianco Giuseppe, in costanza di tesseramento, nelle prime quattro gare ufficiali del campionato di competenza: Coghinas Calcio - Luogosanto del 15.09.2025, Abbasanta - Coghinas Calcio del 21.09.2025, Coghinas Calcio - Arzachena Academy C.S. del 25.09.2025 e Coghinas Calcio - Buddusò del 29.09.2025; in data successiva, nel corso dell'attuale stagione sportiva, il calciatore Bianco Giuseppe perfezionava, ai sensi dell'art. 103 bis delle NOIF, la risoluzione del trasferimento temporaneo in favore del Coghinas Calcio, ripristinando il suo tesseramento in favore dell'A.S.D. Codaruina;

Per i motivi sopra esposti, il ricorso è infondato e va respinto.

Si rammenta che ai sensi dell'art.21, comma 7 del C.G.S., "qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, (...) la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società".

Dalle rilevanze di tutti gli atti ufficiali esaminati, risulta oggettiva la circostanza per cui, in ottemperanza al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21 del C.G.S., la sanzione di quattro giornate di squalifica a carico del calciatore Bianco Giuseppe (irrogata con C.U. n°161/2024 del C.R. Sardegna LND) sia stata interamente scontata nella stagione sportiva 2024/2025 in occasione delle prime quattro gare ufficiali del Campionato di competenza della Società per cui lo stesso risultava tesserato, ossia l'A.S.D. Coghinas Calcio e che lo stesso risultava avere pieno titolo per partecipare alla gara oggetto di ricorso, "Trinità A.S.D. - Codaruina" del 17/05/2025, in posizione regolare;

P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il ricorso proposto dalla U.S. Trinità A.S.D. e, per l'effetto, di omologare la gara col risultato conseguito sul campo di 0 a 4 per il Codaruina.

Dispone l'incameramento del contributo.

Il Segretario A.Devilla	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 19 Maggio 2025